

(N. 2300-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 aprile 1952 (V. Stampato N. 2564)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 APRILE 1952

Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1952

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti radio-vaticani a Santa Maria di Galeria e Castel Romano, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano l'8 ottobre 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge proposto al vostro esame e alla vostra approvazione ha per oggetto una convenzione stipulata tra il Governo italiano e la Santa Sede per la installazione di nuovi impianti radio per lo Stato Vaticano. L'oggetto della Convenzione è precisato in cinque articoli. I primi due

sanciscono che i due nuovi centri di Santa Maria di Galeria e a Castel Romano, trasmittente l'uno e ricevente l'altro, godranno dei privilegi specificati negli articoli 15 e 16 del Trattato Lateranense dell'11 febbraio 1929. Si prevedeva già fino da quell'epoca la possibilità di assicurare prerogative di immunità diplo-

matiche ai Dicasteri del Vaticano, anche di nuova formazione, e che eventualmente fossero sistemati fuori della Città del Vaticano.

Gli articoli 3 e 4 applicano un principio già fissato in una Convenzione stipulata nel novembre 1929 tra il Vaticano e l'Italia per l'esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici della Città del Vaticano. Si erano naturalmente prese le necessarie precauzioni allo scopo di evitare reciproci disturbi, tra l'impianti radio dei due Stati collocati in vicinanza tra loro. Le misure prese nella presente Convenzione, le distanze delle nuove stazioni ed altre precauzioni di carattere tecnico mirano ad evitare qualsiasi possibile disturbo o danno tra le stazioni radio italiane e quelle della Città del Vaticano. Si è provveduto ad esempio ad un collegamento elettrico tra le stazioni di Santa Maria di Galeria e di Castel Romano e la radio Vaticana a mezzo di un modernissimo ponte radio.

L'articolo 5 prevede le norme della ratifica, dello scambio delle ratifiche e della successiva applicazione degli Accordi approvati.

Non intendiamo esaminare tecnicamente la portata della Convenzione che potrà essere oggetto di discussione da parte dei colleghi competenti in questa materia, ci sembra sufficiente indicare i motivi di fatto e di diritto che logicamente hanno portato alla conclusione della presente Convenzione.

La Santa Sede ha preso questa iniziativa per la necessità di migliorare e di sviluppare i suoi impianti radio, per effettuare radio comunicazioni efficaci e rispondenti agli Accordi internazionali già stipulati in questa materia. D'altra parte vi era la impossibilità di attuare coi mezzi a propria disposizione codesti miglioramenti e sviluppi nello spazio ristretto, all'interno della Città del Vaticano. I nuovi impianti radio non potevano sorgere

che in una zona esterna alla Città del Vaticano, per esigenze di carattere strettamente tecnico e per gli enormi progressi compiuti dalla scienza in questa materia dopo il 1929 cioè dopo la stipulazione del Trattato Lateranense.

Nessuno può negare la mancanza di spazio sufficiente ed idoneo entro i confini dello Stato della Città del Vaticano per la installazione moderna di due stazioni radio; non era possibile prevedere nell'anno 1929 i grandi progressi della tecnica in questa materia i quali avrebbero richiesto la necessità di installazioni fuori dello Stato Vaticano; per cui il presente Accordo sostanzialmente ha carattere integrativo e complementare rispetto al Trattato Lateranense.

Tutti i grandi centri radio con i loro potenti trasmettitori sono ormai installati fuori dei centri urbani, non solo per facilitare la tranquillità e la sicurezza delle trasmissioni, ma anche ad evitare che le radio cittadine possano ricevere e trasmettere comunicazioni riservate alle grandi radio governative. Poi è indispensabile che vi sia una certa distanza tra la stazione radio ricevente e quella trasmittente per evitare interruzioni e disturbi provocati dal grande numero e dalla potenzialità delle stazioni radio installate in tutto il mondo. Infine anche la radio Vaticana doveva conformarsi agli impegni assunti nelle varie Convenzioni promosse ed approvate dalla Unione Internazionale delle telecomunicazioni, ai vari accordi presi nelle Conferenze internazionali tenute in questi ultimi anni, alle quali hanno partecipato rappresentanti e delegati della radio Vaticana.

Abbiamo così, onorevoli colleghi, esposto brevemente i motivi per i quali vi invitiamo ad approvare il presente disegno di legge.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti radio-vaticani a Santa Maria

di Galeria ed a Castel Romano, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano l'8 ottobre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.